

# Comune di Poncarale

Provincia di Brescia

---

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 28.11.2000

## **COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE REGOLAMENTO PER IL PROCEDIMENTO AUTORIZZATIVO**

### **ART. 1 - AMBITO D'APPLICAZIONE**

Il presente Regolamento disciplina, ai sensi del D. Lgs. 31.03.1998, n. 114 e della L.R. 21.03.2000 n. 15, le procedure per il rilascio, la modificazione, il subingresso, la sospensione, la cessazione e la revoca delle autorizzazioni per lo svolgimento delle attività di vendita al dettaglio su aree pubbliche e non, in forma itinerante (**commercio al dettaglio in forma itinerante**).

### **ART. 2 – DEFINIZIONI**

Per **commercio al dettaglio in forma itinerante** s'intende l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende in forma itinerante, su aree pubbliche o su qualsiasi area con accesso al pubblico, utilizzando mezzi mobili e con soste limitate.

L'autorizzazione per il **commercio al dettaglio in forma itinerante** abilita:

- Allo svolgimento dell'attività di vendita su aree pubbliche;
- Alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale;
- Alla vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali dove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, d'intrattenimento o svago.

L'ambito territoriale di validità è esteso all'intero territorio nazionale.

### **ART. 3 – PRESCRIZIONI**

**Il commercio al dettaglio in forma itinerante** deve essere svolto con mezzi mobili e con soste limitate, di norma, al tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita e comunque, per un tempo non superiore ad 1 ora, con divieto di posizionare i contenitori e le merci a terra e con obbligo di lasciare il luogo pulito. La sosta degli autoveicoli deve essere in ogni caso effettuata compatibilmente con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale.

Nello svolgimento dell'attività di **commercio al dettaglio in forma itinerante** devono essere rispettate le norme comunitarie, nazionali, ministeriali, regionali e comunali in materia di igiene, e sanità.

**Il commercio al dettaglio in forma itinerante** non può essere esercitato durante le giornate di svolgimento del mercato settimanale, o in caso di fiera, nelle aree circostanti fino ad una distanza viaria di 500 metri dal posteggio più vicino.

**Il commercio al dettaglio in forma itinerante** non è consentito per ragioni di viabilità nelle seguenti zone:

- Nelle immediate vicinanze dell'entrata del cimitero;
- Davanti alle entrate delle scuole d'ogni ordine e grado e nelle loro immediate vicinanze.

Il **commercio al dettaglio in forma itinerante** potrà inoltre essere vietato in altre aree del territorio comunale, con successivo apposito provvedimento, per ulteriori motivi di viabilità, igiene – sanità o di pubblico interesse

## PROCEDURE

### ART. 4 – INIZIO

Chiunque intenda iniziare un'attività di commercio al dettaglio in forma itinerante, deve presentare al Comune specifica richiesta in bollo per il rilascio della relativa autorizzazione, mediante consegna della stessa direttamente all'Ufficio protocollo comunale o invio con lettera raccomandata. In quest'ultimo caso, a tutti gli effetti del presente Regolamento, la data di riferimento è quella del timbro postale di spedizione.

L'autorizzazione può essere richiesta solo da una persona fisica o da una società di persone regolarmente costituita secondo le norme vigenti.

Al medesimo soggetto, sia esso persona fisica o società di persone, non può essere rilasciata (anche da più Comuni) più di una autorizzazione.

In caso d' incompetenza del Comune (in quanto il richiedente: persona fisica non è residente o la società non ha la sede legale nel territorio comunale) la richiesta viene rinviata entro quindici giorni al mittente tramite lettera raccomandata.

Nella richiesta, da formulare utilizzando prioritariamente il modello predisposto dall'Ufficio Commercio, il soggetto interessato o il legale rappresentante in caso di società ( o altra persona specificatamente preposta all'attività commerciale) ,deve dichiarare sotto la propria responsabilità:

- I dati anagrafici, il codice fiscale e di essere residente, o di avere la sede legale se società, nel comune di Poncarale;
- Di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 5, comma 2, del D.Lgs. 31.03.1998 n. 114;
- Il settore o settori merceologici;
- (per la vendita dei prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare) di essere in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 5, comma 5, del D.Lgs. 114/98;
- (per la somministrazione dei prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare) di essere in possesso dell'iscrizione al R.E.C. per somministrazione di alimenti e bevande;
- di non possedere altra autorizzazione per il **commercio al dettaglio in forma itinerante**, rilasciata anche da altri comuni.

Il Comune accerta la rispondenza dei contenuti della richiesta alle disposizioni di legge e ai Regolamenti Comunali vigenti entro il termine massimo di 60 giorni e provvede al rilascio dell'autorizzazione.

La domanda si intende comunque accolta qualora il Comune non comunichi all'interessato il provvedimento di diniego entro 90 giorni dalla data del ricevimento. Decorso tale data, il soggetto interessato può iniziare l'attività previa notifica al Comune dell'avvenuta acquisizione della titolarità dell'autorizzazione a seguito di silenzio-assenso.

## ART. 5 – SUBINGRESSO

Il trasferimento della gestione o della proprietà, per atto tra vivi o causa di morte, dell'azienda o del ramo dell'azienda è soggetto a comunicazione al Comune di residenza o di sede legale (se società) da parte del soggetto subentrante e comporta di diritto il trasferimento dell'autorizzazione.

Nella comunicazione il soggetto interessato, o il legale rappresentate o altra persona specificatamente preposta all'attività commerciale in caso di società deve dichiarare, sotto la propria responsabilità:

- i dati anagrafici e il codice fiscale;
- di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 5, comma 5, del D.Lgs. 31.03.1998 n. 114;
- (per la vendita dei prodotti appartenente al settore merceologico alimentare) di essere in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 5, comma 2, del D.Lgs 114/98;
- (per la somministrazione dei prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare) di essere in possesso dell'iscrizione al R.E.C.. per somministrazione di alimenti e bevande.

La comunicazione deve essere corredata da idonea documentazione atta a comprovare l'avvenuto trasferimento della attività (dichiarazione del notaio e successiva esibizione dell'atto notarile in originale o in copia autentica - atto di successione ereditaria).

Il subentrante può continuare l'attività dal momento della presentazione della comunicazione corredata da tutta la documentazione.

Il Comune accerta la rispondenza dei contenuti della comunicazione alle disposizioni di legge e ai Regolamenti comunali vigenti entro il termine massimo di 60 giorni.

Qualora non si verifichi tale corrispondenza, il Comune ne dà notizia all'interessato, fissando un termine massimo di 30 giorni (salvo proroga in caso di comprovata necessità) per la regolarizzazione della procedura, decorso il quale l'interessato decade dal diritto di esercitare l'attività del dante causa.

I termini per la presentazione della comunicazione al comune, decorrenti dalla data dell'atto di trasferimento della proprietà o della gestione, sono rispettivamente di:

- quattro mesi, in caso di subingresso per atto tra vivi, ulteriormente prorogabile di 30 giorni
- in caso di comprovata necessità;
- un anno in caso di subingresso per successione ereditaria.

La mancata presentazione della comunicazione di subingresso entro i termini suindicati, comporta la decadenza dal diritto di esercitare l'attività del dante causa.

## ART. 6 - SOSPENSIONE DELLA ATTIVITA'

Qualora il titolare di un'autorizzazione per il **commercio al dettaglio in forma itinerante** sospenda l'attività per un periodo superiore a 30 giorni deve darne comunicazione al Comune, ai fini della decorrenza del termine di validità dell'autorizzazione, depositando l'originale del provvedimento autorizzativo presso gli Uffici Comunali.

A seguito di comunicazione di riattivazione dell'attività, il Comune provvederà alla immediata riconsegna dell'autorizzazione.

## **ART. 7 - CESSAZIONE DELL'ATTIVITA'**

La cessazione dell'attività di **commercio al dettaglio in forma itinerante** è soggetta a semplice comunicazione al Comune entro 30 giorni dalla data della chiusura dell'attività con contestuale restituzione dell'autorizzazione.

## **ART. 8 - REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE**

Il Responsabile del Servizio procede alla revoca dell'autorizzazione qualora il titolare:

- non inizi l'attività entro 6 mesi dalla data dell'avvenuto rilascio, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
- sospenda l'attività per un periodo superiore ad 1 anno salvo proroga per un periodo non superiore a 3 mesi in caso di comprovata necessità;
- non risulti più in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del D.Lgs. 114/98.
- 

In caso di svolgimento abusivo dell'attività, il responsabile del Servizio ordina la cessazione immediata della vendita e provvede alla confisca dell'attrezzatura e della merce.

La revoca dell'autorizzazione deve essere sempre preceduta dalla comunicazione d'avvio del procedimento.

## **ART. 9 – ORARI**

L'esercizio dell'attività di **commercio al dettaglio in forma itinerante** può essere effettuato in tutti i giorni della settimana, escluso i domenicali e i festivi, a scelta dell'operatore nella fascia oraria dalle ore 05.00 alle ore 24.00.

E' data facoltà di estendere l'attività di vendita, con rispetto degli orari sopra indicati, a tutte le domeniche e festività del mese di dicembre ed alle otto festività in cui è prevista l'apertura degli esercizi per la vendita al dettaglio in sede fissa. E' fatto divieto di esercitare l'attività commerciale in forma itinerante nelle giornate di chiusura degli esercizi commerciali in sede fissa e quindi anche nella mezza giornata di chiusura infrasettimanale.

## **ART. 10 – SANZIONI**

L'esercizio dell'attività senza la prescritta autorizzazione è punito con una sanzione da £. 5.000.000 a £. 30.000.000 e con la confisca delle attrezzature e delle merci.

Sono punite con una sanzione da £. 1.000.000 a £. 6.000.000 la violazione delle limitazioni e dei divieti stabiliti per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante nonché le violazioni in materia di orari di vendita e di pubblicità dei prezzi.

In caso di particolare gravità (danneggiamento della sede stradale, degli elementi d'arredo e dell'arredo urbano ) o di recidiva, il Responsabile del Servizio può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a 20 giorni di calendario.

La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per 2 volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.

Per le violazioni contestate nell'ambito del territorio comunale, è competente il Responsabile del Servizio.

### **ART. 11 – DISPOSIZIONE SPECIALE**

E' obbligatorio anche per il commerciante esercente in forma itinerante il rispetto dell'art. 19 commi 5,6,7,8, del D.Lgs. 114/1998.

### **ART. 12 – ENTRATA IN VIGORE**

Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio Comunale, sarà esecutivo non appena conclusi i necessari controlli previsti dalla legge, regolamenti e statuto comunale ed è fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare.